

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 255 Azioni di responsabilità

- 1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire ...:
- a) l'azione sociale di responsabilità;
- b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile:
- c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile;
- d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
- e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

Art. 255 Azioni di responsabilità (1)

- 1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:
- a) l'azione sociale di responsabilità;
- b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
- c) l'azione prevista dall'articolo 2476, «ottavo comma» settimo comma, del codice civile;
- d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;



e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 28 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 255, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo comma».

Precedente formulazione | green

Art. 255 Azioni di responsabilità

- 1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:
- a) l'azione sociale di responsabilità;
- b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile:
- c) l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile;
- d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
- e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.



precedente normativa |blue

---- precedente normativa di riferimento

Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:

- 1. a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
- 2. b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.

la giurisprudenza green							

Documenti collegati:



<u>Dimissioni dell'amministratore - Omessa iscrizione nel registro delle imprese – Cass. n.</u> 13221/2021

Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilita' - Azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. del curatore fallimentare - Dimissioni dell'amministratore - Omessa iscrizione nel registro delle imprese -

Azione di responsabilità sociale - Cass. n. 13220/2021

Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilita' - Azione di responsabilità sociale - Omessa o irregolare tenuta della contabilità - Determinazione del danno - Differenza tra passivo accertato e attivo liquidato -

Azione di responsabilità promossa dal curatore - depauperamento del patrimonio – Cass. n. 21730/2020

Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilita' - Azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146, comma 2, I.fall. - Quantificazione del danno - Criteri - Colpevole depauperamento del patrimonio societario

Azione di responsabilità verso gli amministratori ex art. 146 legge fall. - Cass. n. 15839/2020 Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilità' - verso i creditori sociali - Società - Azione di responsabilità verso gli amministratori ex art. 146 legge fall. - Azione dei creditori sociali - Termine di

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - società' e consorzi - organi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 23452 del 20/09/2019 (Rv. 655305 - 01)

Fallimento di società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità dei creditori sociali - Riforma del d.lgs. n. 6 del 2003 - Applicazione analogica dell'art. 2394 c.c. - Legittimazione del curatore - Sussiste - Fondamento. In tema di responsabilità degli amministratori di società a

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Azione ai sensi dell'art. 146 l. fall. nei confronti degli organi di società "in house" - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019 (Rv. 653596 - 02)

Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento - Concorso della giurisdizione contabile - Configurabilità - Condizioni L'azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, comma 2, l.fall., dal curatore del fallimento di una società cd. "in house" nei confronti degli amministratori, dei



Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28533 del 08/11/2018 (Rv. 651499 - 02)

Clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio poi fallito - Applicabilità ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale - Sussistenza - Differenza rispetto all'azione di responsabilità proposta dal curatore verso gli amministratori

fine			

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello